



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 12/11/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 24.06.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente due contratti di finanziamento estinti anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso, rispettivamente, di € 2.240,98 e di € 1.624,01 a titolo di quota parte non maturata degli oneri. Lamenta, inoltre, la nullità della commissione di estinzione anticipata dei finanziamenti in quanto non giustificata e, inoltre, di importo superiore all'1% per un importo complessivo di euro 360,37 (€ 171,12 + € 189,25).

Costitutosi l'intermediario resistente si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce che: nel contratto e nel documento informazioni europee di base sul credito ai consumatori, entrambi sottoscritti dal ricorrente sono chiaramente indicate le componenti di costo soggette a maturazione nel tempo e quelle che si esauriscono integralmente con l'erogazione del finanziamento; è intervenuto un mediatore creditizio che ha curato la fase pre istutoria e il perfezionamento del contratto, il cui compenso non è pertanto retrocedibile; le spese amministrative e forfettarie remunerano attività compiute nella fase di pre erogazione del finanziamento; in sede di conteggi estintivi ha rimborsato euro 252,80 per il finanziamento n. 75303 e euro 747,37 per il finanziamento 172800 a titolo di commissioni a favore della banca per l'attività di incasso rate e post erogazione, la quota non maturata delle spese richieste dall'ente pensionistico per € 124,56; in seguito



all'estinzione anticipata la banca ha effettuato un ulteriore rimborso pari a € 1.309,00 relativi a 4 quote insolte non dovute inclusi € 81,00 rivenienti dalla differenza di 3 quote tra i 2 finanziamenti; la natura up front delle commissioni di istruttoria; la commissione di estinzione è giustificata ed applicata conformemente a legge.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata "nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
4. Il Collegio ha, altresì, ritenuto che "che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva" (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

5. In ordine al finanziamento n. ***303, quanto alla commissione per l'intermediario del credito, il Collegio ne rileva la natura up front e ritiene in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi

6. Quanto alla commissione di istruttoria, alle spese amministrative ed al premio assicurativo, il Collegio ne rileva la natura recurring e, di conseguenza, il diritto del ricorrente ad ottenerne il rimborso secondo il criterio del pro rata temporis.

7. Ciò premesso, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte, al netto dei rimborsi effettuati, secondo il prospetto che segue:

rate complessive	120	rate scadute	63	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	57	TAN	4,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>commissioni d'istruttoria</i>				2.004,00 €	Recurring	951,90 €		951,90 €
<i>commissioni intermediario del credito</i>				801,60 €	Up front	196,60 €		196,60 €
<i>Spese amministrative forfettarie</i>				200,00 €	Recurring	95,00 €		95,00 €
<i>premio vita</i>				2.244,48 €	Recurring	1.066,13 €		1.066,13 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €		0,00 €	252,80 €	-252,80 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								2.056,83 €

8. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.056,83.

9. In ordine al contratto n. ***800, quanto alla commissione di istruttoria, per l'intermediario del credito e per le spese amministrative, il Collegio ne rileva la natura up front e ritiene in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi.

10. Ciò premesso, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte, al netto dei rimborsi effettuati, secondo il prospetto che segue:

